

N. 00150/2014 REG.PROV.CAU.

N. 12346/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12346 del 2013, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma La Sapienza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego al trasferimento presso l'università trasmesso al ricorrente in via telematica in data 03/10/2013 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Massimo Luciano Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto di dover ribadire l'orientamento espresso dalla Sezione anche in sede di merito (sent. n. 256/2013) secondo cui il test di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia non è normativamente previsto per gli anni successivi al primo, atteso oltretutto che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 264/1999 nulla stabiliscono in ordine all'ipotesi del trasferimento di studenti universitari da un ateneo straniero ad uno nazionale, come è nel caso di specie (cfr. per caso analogo: Tar Catania, n. 3081/2013);

Ritenuto che tale posizione interpretativa valga vieppiù quando il trasferimento avvenga da paese comunitario in cui lo studente ha affrontato test preselettivi e sostenuto gli esami previsti dal corso di studi, dalla cui valutazione l'amministrazione nazionale non può prescindere ai fini del diniego (cfr. da ultimo, Tar L'Aquila, 1016/2013);

che, pertanto, a fronte dei posti risultati disponibili, le esigenze cautelari del ricorrente possono essere tutelate disponendone l'ammissione con riserva alla frequenza del IV anno del corso di studi o a quello che l'ateneo, sulla base della propria autonoma valutazione, ritenga di indicare tenendo conto del corso di studi frequentato dal ricorrente presso l'Università Alfonso X El Sabio di Villaneuva de la Canada – Madrid.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di laurea per cui è causa presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", secondo quanto statuito in premessa.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore

Paolo Restaino, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)